

Fondo Energie Rinnovabili (FER) - Possibilità e obblighi

* Il contributo unico e la RIC-TI sono concessi per gli impianti allacciati alla rete a partire dal **1 aprile 2014**

* La domanda preliminare deve essere inoltrata prima **dell'inizio dei lavori**

* In fase preliminare è possibile richiedere sia la RIC-TI che la RIC federale, ma al più tardi alla notifica di messa in esercizio deve essere effettuata una scelta. Fanno eccezione gli impianti in lista d'attesa che possono restare in entrambe le liste d'attesa fino al momento in cui vengono accettati da un sistema (RIC o FER).

* Impianti che beneficiano della **RIC FEDERALE NON POSSONO** ottenere gli incentivi Cantionali né possono farvi capo rinunciando a quella federale

* Impianti che permetteranno di ottenere la certificazione Minergie A dell'edificio sul quale saranno realizzati **NON POSSONO** accedere alla RIC-TI o al contributo unico

Contributo Cantonale					Contributo federale
Tecnologia		Tariffa	Osservazioni	Durata	Cumulabile al FER
f o t o v o l t a i c o	Impianti con potenza INFERIORE 10 kW	CONTRIBUTO UNICO 1/3 della remunerazione unica federale (circa il 10% dei costi di investimento)	È OBBLIGATORIO L'AUTOCONSUMO Non possono richiedere la RIC-TI	Il CU è erogato subito dopo la crescita in giudicato della decisione finale	RIMUNERAZIONE UNICA (circa 30% dei costi di investimento)
	Impianti con potenza SUPERIORE 10 kW e INFERIORE a 30 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI senza remunerazione unica federale (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili	16 Anni	-
		RIMUNERAZIONE RIC-TI con remunerazione unica federale (La tariffa è adeguata ad effettiva copertura dei costi)	L'importo della tariffa di remunerazione verrà comunicato al momento dell'inoltro di tutti i documenti necessari	16 Anni	RIMUNERAZIONE UNICA (circa 30% dei costi di investimento)
	Impianti con potenza SUPERIORE 30 kW e INFERIORE a 50 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili	16 Anni	-
	Impianti con potenza SUPERIORE 50 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili Solo impianti realizzati da enti di diritto pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese.	16 Anni	-
Eolico Geotermia Biomassa Idroelettrico (fino a potenza lorda media 1.5 MW)	Impianti con potenza INFERIORE a 50 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili	20 Anni	-
	Impianti con Potenza Superiore 50 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili Solo impianti realizzati da enti di diritto pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese.	20 Anni	-
Per tutte le tecnologie	Senza limitazione di potenza	CONTRIBUTO UNICO del 20% Max 250'000.- + RIMUNERAZIONE RIC-TI (La tariffa è adeguata ad effettiva copertura dei costi)	Solo per impianti realizzati da AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico	20 Anni (fotovoltaico 16 anni)	-

Modalità di pagamento:

Impianti FV

< 10 kW	Il contributo unico viene versato dal Cantone successivamente all'avvenuto annuncio di messa in esercizio dell'impianto e dopo la crescita in giudicato della decisione. La remunerazione dell'energia e dei certificati è definita annualmente da AET sulla base dell'indice della borsa elettrica svizzera Swiss ex e sul valore dei certificati che AET stabilirà orientandosi ai prezzi di mercato reperibili. La tariffa di remunerazione è consultabile al link : http://www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/fer/fondo-energie-rinnovabili-fer/tariffe-energia/ Il pagamento da parte di AET avviene con cadenza annuale successivamente alla registrazione da parte del gestore di rete dei dati di produzione nel sistema svizzero delle GO di Swissgrid.
< 30 kW	Il Cantone inizia a remunerare l'energia prodotta e immessa in rete di principio a cadenza trimestrale in base ai dati di produzione registrati da parte del gestore di rete locale nel sistema svizzero delle GO di Swissgrid Attenzione: tempistiche differenti potrebbero essere dettate da condizioni particolari imposte dal gestore di rete locale.
≥ 30 kW	Per questi impianti vige l'obbligo d'installare dei contatori con misura della curva di carico e telelettura. Il Cantone inizia a remunerare l'energia prodotta e immessa in rete di principio a cadenza trimestrale in base ai dati di produzione registrati da parte del gestore di rete locale nel sistema svizzero delle GO di Swissgrid Attenzione: tempistiche differenti potrebbero essere dettate da condizioni particolari imposte dal gestore di rete locale.

Contatto:

Ufficio dell'energia
Residenza Governativa
6500 Bellinzona
tel.: 091/ 814.39.88
e-mail: dfe-energia.fer@ti.ch
V2.3